



Ministero del Turismo

AVVISO PUBBLICO

**ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 11 agosto 2021, prot. SG / 224,
ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 14 settembre 2021, n. 2496**

FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE GROTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 6-BIS, COMMA 11, DEL DECRETO-LEGGE 28 OTTOBRE 2020, N. 137, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 18 DICEMBRE 2020, N. 176, DESTINATO AL RISTORO DELLE PERDITE SUBITE NELL'ANNO 2020 DAGLI ENTI GESTORI A FINI TURISTICI DI SITI SPELEOLOGICI E GROTTI

VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e, in particolare, l'articolo 6-bis, comma 11, secondo cui: *«Per il ristoro delle perdite subite nel 2020 dagli enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte, situati nei territori dei comuni anche aderenti all'Associazione nazionale città delle Grotte, in conseguenza delle misure restrittive adottate per contenere l'epidemia da COVID-19, nel limite di spesa di cui al presente comma che costituisce tetto di spesa massimo, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un Fondo per la valorizzazione delle grotte con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021»*

VISTO il decreto ministeriale 11 agosto 2021, prot. n. SG / 224, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 14 settembre 2021, n. 2496, recante *“Disposizioni applicative concernenti le modalità di ripartizione ed assegnazione delle risorse destinate al ristoro delle perdite subite nel 2020 dagli enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19 stanziata per l'anno 2020 sul Fondo per la valorizzazione delle grotte di cui all'articolo 6-bis, comma 11, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176”*;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *«de minimis»*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 marzo 2021 recante il conferimento, per la durata di tre anni, a decorrere dalla data del relativo decreto, dell'incarico di Segretario generale del Ministero del turismo, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni, fermo restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del medesimo d.lgs., al Dott. Lorenzo Quinzi;

RITENUTO di dover impartire le disposizioni attuative per l'erogazione delle risorse pari a



Ministero del Turismo

due milioni di euro di cui al fondo istituito dall'articolo 6-bis, comma 11, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 destinato al ristoro delle perdite subite nel 2020 dagli enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte;

SI INDICE

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PARI A EURO 2 MILIONI DESTINATI AL RISTORO DELLE PERDITE SUBITE NELL'ANNO 2020 DAGLI ENTI GESTORI A FINI TURISTICI DI SITI SPELEOLOGICI E GROTTA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, a valere sul fondo Fondo per la valorizzazione delle grotte di cui all'articolo 6-*bis*, comma 11, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Art. 1

Oggetto

1. La ripartizione dei contributi relativi alle risorse stanziare pari a euro 2.000.000,00, per l'anno 2021, è disposta, ai sensi del decreto ministeriale 11 agosto 2021, prot. n. SG / 224, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 14 settembre 2021, n. 2496, e l'assegnazione è effettuata in base alle istanze presentate secondo le modalità descritte all'articolo 3 del presente avviso.

Art. 2

Beneficiari

1. Sono beneficiari delle risorse di cui al presente avviso gli enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte aperti al pubblico in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 11 agosto 2021, prot. n. SG / 224.

Art. 3

Istanza, contenuti e modalità di presentazione

1. Il beneficio è concesso, in regime di *de minimis*, a favore degli enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte aperti al pubblico.
2. L'istanza di accesso al contributo è effettuata attraverso una procedura automatizzata, compilando il format disponibile nello sportello telematico appositamente predisposto, raggiungibile all'indirizzo che sarà pubblicato sul sito del Ministero de Turismo al



Ministero del Turismo

seguito link <https://www.ministeroturismo.gov.it/> una settimana prima l'apertura del portale stesso.

3. Il servizio messo a disposizione dell'utente consente di:
 - a) accedere alla piattaforma mediante SPID o CNS;
 - b) delegare la presentazione dell'istanza ad un soggetto terzo;
 - c) rilasciare dichiarazioni autocertificate ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dell'articolo 18, comma 3-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - d) inoltrare la domanda di contributo firmata digitalmente dal soggetto interessato o dal delegato, con conseguente rilascio della ricevuta di avvenuta presentazione e trasmissione dell'istanza in formato PDF.Il servizio consente inoltre di scaricare il Manuale operativo di ausilio alla presentazione dell'istanza.
4. Ai fini della valutazione del contributo, l'istante procede all'inserimento dei seguenti dati:
 - a) Importo in euro relativo all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi derivanti dall'esercizio dell'attività di gestione a fini turistici di siti speleologici e grotte del periodo compreso tra il 1° marzo 2019 e il 31 dicembre 2019;
 - b) Importo in euro relativo all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi derivanti dall'esercizio dell'attività di gestione a fini turistici di siti speleologici e grotte del periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2020;
 - c) importo in euro dei ricavi dell'anno 2019;
 - d) importo in euro dei ricavi dell'anno 2020;
5. L'istante deve inoltre dichiarare:
 - a) la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 11 agosto 2021, prot. n. SG / 224;
 - b) l'importo di altri contributi, a livello nazionale o regionale, eventualmente ricevuti nel periodo 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, con l'indicazione della tipologia/natura del ristoro.

Art. 4

Assegnazione ed erogazione

1. L'assegnazione dei contributi è disposta con decreto del Direttore Generale competente, a seguito dell'istruttoria effettuata sulle istanze pervenute. Sono fatti salvi gli effetti di eventuali controlli successivi, che dovessero comportare rettifiche al riconoscimento del contributo.



Ministero del Turismo

2. L'assegnazione dei contributi è, comunque, subordinata al rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
3. L'erogazione del contributo ai beneficiari è effettuata subordinatamente alla verifica della regolarità contributiva dell'impresa e alla verifica inadempimenti ai sensi dell'art. 48 *bis* del d.P.R. 602/1973, secondo le disposizioni vigenti.

Art. 5

Revoca del contributo e controlli

1. Nel caso in cui le autodichiarazioni rilasciate in sede di presentazione di domanda di contributo contengano elementi non veritieri, la Direzione Generale competente dispone con proprio provvedimento la revoca del contributo assegnato, con recupero delle somme eventualmente corrisposte, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge.
2. L'Amministrazione effettua controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto ministeriale 11 agosto 2021, prot. n. SG / 224, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 6

Disposizioni finali

1. Il presente avviso ed i successivi atti sono pubblicati sul sito istituzionale www.ministeroturismo.gov.it. La pubblicazione ha valore di notifica nei confronti degli interessati.
2. La presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3 del presente avviso non costituisce un'aspettativa giuridicamente rilevante in relazione al riconoscimento di alcuna utilità giuridica e/o economica a favore delle imprese proponenti.
3. L'erogazione del contributo di cui al presente avviso è subordinata alle disponibilità presenti nel pertinente capitolo di bilancio del Ministero del Turismo.

Roma, 30 settembre 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Lorenzo Quinzi